

# 17397/15

## REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

#### PRIMA SEZIONE CIVILE

Udienza pubblica in data 24/6/2015

OGGETTO

Reciamo contro dichiarazione di fallimento

R.G.N.578/2012 cron: 17397

Rèp.

C.1.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Aldo Ceccherini

Presidente

dott. Aniello Nappi

Consigliere

dott. Antonio Didone

Consigliere

dott. Rosa Maria Di Virgilio

Considliere

dott. Maria Acierno

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Falliment:

s.r.l., società agricola in li-

quidazione, domiciliato in Roma, via

presso

l'avv. prof.

he lo rappresenta e

difende unitamente all'avv.

come da

mandato a margine del ricorso

- risorrente -

Contro

s.r.l., domiciliata in Roma, via-

presso l'avv.

1€

fundi, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. come da mandato in calce

al controricorso

- controricorrente -

Contro

e C, s.a.s., do-

miciliata in Roma, viale

presso l'ayv.

che la rappresenta e di

fende unitamente all'avv.

come da

mandato a margine del controricorso

- controricorrente -

Contro

- intimato -

Contro

- intimato -

Contro

intimate)

Contro

s.r.l.

)intimato -

avverso

la sentenza n. 1234/2011 della Corte d'appello di Brescia, depositata il 17 novembre 2011 Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi

Udito per il ricorrente il difensore avv.

Udite le conclusioni del P.M., Anna Maria Soldi; che ha chiesto il rigetto del ricorso

### Svolgimento del processo

Il 18 luglio 2011 il Tribunale di Brescia dichiarò il fallimento della società agricola in liquidazio-

s.r.l., ritenendo che la società avesse mutato il proprio oggetto, in quanto aveva prestato garanzie in favore di imprese del grupre e aveva affittato tutti i terreni agricoli di sua proprietà.

In seguito a reclamo di taluni creditori, affittuari ed ex amministratori della società dichiarata
fallita, la Corte d'appello di Brescia, con la sentenza ora impugnata, revocò la dichiarazione del
fallimento, in ragione del fatto che la pur indiscussa cessazione dell'attività agricola, non aveva
comportato l'inizio di un'altra attività imprendiboriale, tantomeno commerciale, da parte della
s.r.l., tale non potendo essere considerate

né la prestazione non professionale di garanzie né l'affitto dell'azienda.

Contro la sentenza d'appello ricorre ora per cassazione il Fallimento s.r.l. e propone due
motivi d'impugnazione, cui resistono con controricorso s.r.l. e di

e C. s.a.s., che ha poi rinunciato al controricorso, mentre non hanno spiegato gifese gli altri intimati.

#### Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 2135, 2221 c.c., legge fall., lamentando che i giudici d'appello si siano fondati sulla qualifica formale della s.r.l., senza considerarne l'attività effettivamente esercitata. Si duole in particolare che i giudici del merito abbiano considerato persistente la qualifica di imprenditore agricolo anche per il soggetto che l'attività agricola l'abbia dismessa. Sostiene che per l'esenzione dal fallimento non è sufficiente essere imprenditore agricolo ma anche esercitare un'impresa agrico-

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 2135, 2195,

/\$a).

2221 c.c., 1 legge fall., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano escluso la natura imprenditoriale dell'attività di prestazione di garanzie al gruppo : di affitto dei propri terreni. Sostiene che, mancandone una definizione positiva, deve considerarsi commerciale qualsiasi impresa che non possa essere considerata non commerciale. Sicché qualsiasi impresa, purché non a gricola né piccola, è assoggettabile al fallimento. Tra impresa agricola e impresa commerciale tertium non datur.

2. Il ricorso è infondato.

La corte d'appello non ha infatti revocato il fallimento perché la sr.l. è un'impresa agricola, ma perché la s.r.l. ha dismesso
qualsiasi attività imprenditoriale.

E' vero, secondo / giudici del merito, che la

s.f.1. ha dismesso l'attività agricola, ma è vero anche che non ha intrapreso altra attività imprenditoriale. E solo un imprenditore commerciale può essere dichiarato fallito.

ricorrente deduce con il secondo motivo che tra impresa commerciale e impresa agricola tertium non datur. Ma i giudici del merito non hanno affatto

individuato un tertium genus tra attività agricola e attività commerciale; hanno semplicemente escluso che s.r.l. esercitasse una qualsiasi attività imprenditoriale.

Non v'è dubbio che «le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad  $og \prec$ getto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esexcizio di una siffatta attività, in quanto esse asquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile, per l'impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale» (Cass., sez. I, 16 dicembre 2013, n. 28015, m. 629320, Cass., sez. I, 6 dicembre 2012, n. 21991, m. 624544).

Tuttavia nel caso in esame la s.r.l. aveva per oggetto sociale l'esercizio di un'impresa agricola, non di un'impresa commerciale. E quindi la sua assoggettabilità al fallimento non può essere

ricollegata al suo oggetto sociale.

Correttamente dunque i giudici del merito hanno affermato che non può essere dichiarata fallita una
società avente a oggetto l'esercizio di attività
agricola che, dismessa tale attività, non svolga in
concreto alcuna attività imprenditoriale, tale non
potendo essere considerate né la prestazione non
professionale di garanzie né l'affitto
dell'azienda.

Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la socsombenza. La rinuncia della e C. s.a.s. al

suo controricorse esclude tuttavia che il ricorrente debba rimborsarla delle spese.

#### P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente liquidandole in complessivi €. 7.200, di cui €. 7.000 per onorari, oltre spese generali e accessori.

come per legge, per ciascuno delle parti resistenti.

Roma, 24 giugno 2015

Il Presidente

consigliere relatdre

(dr. Aniello Nappi)

Depositato in Cancelleria.

- 1 SET 2015

Funzienario Gludizinto

Town